

RIEPILOGO PRINCIPALI INTERVENTI NORMATIVI

PER IL PRODOTTO NUOVA PROTEZIONE CASA

“SET INFORMATIVO NUOVA PROTEZIONE CASA ED. 04/2024”

(In grassetto corsivo le parti modificate rispetto ai contenuti del precedente Set Informativo)

GLOSSARIO

DEFINIZIONE OGGETTO DI MODIFICA	Set Informativo Ed. 06/2023	Set Informativo Ed. 04/2024
Voce Contenuto	l'insieme delle cose che si trovano <i>all'interno</i> dell'abitazione, nell'eventuale studio privato coesistente, che appartengono alle seguenti categorie: 1. arredamento, quali mobili in genere dell'abitazione e studio privato compresi l'archivio e documenti personali; quant'altro di inerente l'abitazione od in uso all'Assicurato; quadri e tappeti di valore singolo non superiore a 600 euro; abbigliamento personale, e le opere di miglioria ed addizionali apportate alla casa dall'Assicurato locatario; 2. oggetti particolari, quali apparecchi fonici e televisivi (radio, televisori, videoregistratori, DVD, decoder, complessi stereofonici, registratori e simili), apparecchi ottici (macchine fotografiche, cineprese, videocamere, proiettori, binocoli, telescopi e simili), apparecchi elettronici (apparecchi telefonici anche portatili, sistemi di prevenzione e allarme con le loro parti esterne, tablet, smartphone, computer, stampanti, fax, strumenti musicali elettronici e simili), nonché parabole e/o antenne TV singole, armi da fuoco, orologi in metallo non prezioso di valore singolo inferiore a 5.000 euro; ...	l'insieme delle cose che si trovano <i>all'interno</i> dell'abitazione, nell'eventuale studio privato coesistente, che appartengono alle seguenti categorie: 1. arredamento, quali mobili in genere dell'abitazione e studio privato compresi l'archivio e documenti personali; quant'altro di inerente l'abitazione od in uso all'Assicurato; quadri e tappeti di valore singolo non superiore a 600 euro; abbigliamento personale, e le opere di miglioria ed addizionali apportate alla casa dall'Assicurato locatario; 2. oggetti particolari, quali apparecchi fonici e televisivi (radio, televisori, videoregistratori, DVD, decoder, complessi stereofonici, registratori e simili), apparecchi ottici (macchine fotografiche, cineprese, videocamere, proiettori, binocoli, telescopi e simili), apparecchi elettronici (apparecchi telefonici anche portatili, sistemi di prevenzione, <i>di videosorveglianza e di allarme comprese le loro parti installate all'esterno dell'abitazione</i> , tablet, smartphone, computer, stampanti, fax, strumenti musicali elettronici e simili), nonché parabole e/o antenne TV singole, armi da fuoco, orologi in metallo non prezioso di valore singolo inferiore a 5.000 euro; ...
Voce Cose	gli oggetti materiali e gli animali	gli oggetti materiali (<i>mobili ed immobili</i>) e gli animali
Voce Fabbricato	intero edificio o parte di esso, comprese le relative finiture, con strutture fuori terra ed eventuali opere di fondazione e/o interrato, escluso il terreno. Si intendono inclusi:	<i>intero complesso delle opere edili comprese le opere di fondazione e/o interrate, escluso il terreno.</i> Si intendono inclusi: <i>1. gli impianti fissi per natura e destinazione al servizio del fabbricato</i>



	<p>1. impianti fissi al servizio del fabbricato quali: impianti elettrici, elettronici, telefonici (esclusi apparecchi portatili), videocitofonici, idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi e scale mobili, antenne ed ogni altro impianto od installazione considerata fissa per natura e destinazione (esclusi gli impianti fotovoltaici e i pannelli solari che possono essere assicurati come cosa a se stante rispetto al fabbricato); sono considerati parte del Contenuto gli impianti di allarme, le parabole;</p> <p>2. recinzioni fisse e cancelli anche automatizzati, fissi ed infissi, rivestimenti, pareti divisorie, controsoffittature, affreschi e statue non aventi valore artistico. Sono esclusi parchi, giardini, alberi e strade private;</p> <p>3. pertinenze (quali, a titolo esemplificativo box auto, cantine, soffitte, locali utilizzati per lo stoccaggio di beni ad uso domestico e personale, centrale termica, piscine, giochi ed attrezzature ed impianti sportivi) comunque costruite purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti, anche se separate (articoli 817, 818 C.C.). I box auto, anche se separati, si intendono compresi a condizione che siano ubicati nel raggio di non oltre 1 km dall'abitazione assicurata;</p> <p>4. in caso di condominio, anche la quota delle parti di proprietà comune.</p>	<p>assicurato e degli spazi esterni di sua pertinenza (a titolo esemplificativo parchi, giardini, strade private e vie di accesso) quali: impianti elettrici, elettronici, telefonici (esclusi apparecchi portatili), videocitofonici, idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi e scale mobili, antenne ed ogni altro impianto od installazione considerata fissa per natura e destinazione (esclusi gli impianti fotovoltaici e i pannelli solari che possono essere assicurati come cosa a se stante rispetto al fabbricato); sono considerati parte del Contenuto gli impianti di allarme, di videosorveglianza e le parabole;</p> <p>2. recinzioni fisse e cancelli anche automatizzati, fissi ed infissi, rivestimenti, pareti divisorie, controsoffittature, affreschi e statue non aventi valore artistico. Sono esclusi parchi, giardini, alberi e strade private;</p> <p>3. pertinenze (quali, a titolo esemplificativo box auto, cantine, soffitte, locali utilizzati per lo stoccaggio di beni ad uso domestico e personale, centrale termica, piscine, giochi ed attrezzature ed impianti sportivi) comunque costruite purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti, anche se separate (articoli 817, 818 C.C.). I box auto, quando separati, si intendono compresi a condizione che siano ubicati nel raggio di non oltre 1 km dall'abitazione assicurata;</p> <p>4. in caso di condominio, anche la quota delle parti di proprietà comune.</p>
Glossario specifico per la Sezione Dispositivi elettronici		Eliminato il Glossario specifico in conseguenza dell'eliminazione della Sezione Dispositivi elettronici

PREMESSA

DEFINIZIONE OGGETTO DI MODIFICA	Set Informativo Ed. 06/2023	Set Informativo Ed. 04/2024
Premessa	<p>...</p> <p>si possono acquistare le seguenti garanzie:</p> <ul style="list-style-type: none">• Incendio ed altri danni alla casa;• Furto;	<p>...</p> <p>si possono acquistare le seguenti Sezioni di garanzie:</p> <ul style="list-style-type: none">• Incendio ed altri danni alla casa;• Furto;



	<ul style="list-style-type: none"> • Tutela delle opere d'arte e degli strumenti musicali; • Responsabilità Civile verso terzi; • Tutela Legale; • Vita Digitale; • Assistenza; • Vivo Casa!; • Confido; • Green; • Dispositivi elettronici. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tutela delle opere d'arte e degli strumenti musicali; • Responsabilità Civile verso terzi; • Tutela Legale; • Vita Digitale; • Assistenza; • Vivo Casa!; • Confido; • Green; • Dispositivi elettronici.
--	---	--

SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI ALLA CASA

DEFINIZIONE OGGETTO DI MODIFICA	Set Informativo Ed. 06/2023	Set Informativo Ed. 04/2024
Fuoriuscita di acqua condotta e ricerca riparazione delle tubature	<p>Art. 1.6 Fuoriuscita di acqua condotta e ricerca riparazione delle tubature</p> <p>...</p> <p>AXA indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua dovuta a:</p> <p>1. rottura accidentale di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pluviali e grondaie; • impianti idrici ed igienici, di riscaldamento e condizionamento del Fabbricato identificato nel certificato di Polizza, compresi i tubi interrati; • elettrodomestici e relativi raccordi. <p>2. rottura accidentale di impianti idrici ed igienici, di riscaldamento e condizionamento, del Fabbricato identificato nel certificato di Polizza causata da gelo.</p> <p>...</p> <p>Se la fuoriuscita d'acqua deriva da una rottura di tubi interrati, anche nel caso in cui non sia stato riscontrato un danno materiale al fabbricato stesso, AXA rimborsa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le spese necessariamente sostenute per la ricerca della rottura, <p>...</p>	<p>Art. 1.6 Fuoriuscita di acqua condotta e ricerca riparazione delle tubature</p> <p>...</p> <p>AXA indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua dovuta a:</p> <p>1. rottura accidentale o guasto* di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pluviali e grondaie; • impianti idrici ed igienici, di riscaldamento e condizionamento del Fabbricato identificato nel certificato di Polizza, compresi i tubi interrati; • elettrodomestici e relativi raccordi. <p>2. rottura accidentale o guasto* di impianti idrici ed igienici, di riscaldamento e condizionamento, del Fabbricato identificato nel certificato di Polizza causata da gelo.</p> <p>...</p> <p>Se la fuoriuscita d'acqua deriva da una rottura accidentale o guasto* di tubi interrati, anche nel caso in cui non sia stato riscontrato un danno materiale al fabbricato stesso, AXA rimborsa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le spese necessariamente sostenute per la ricerca della rottura o del guasto*, <p>...</p>
Eventi atmosferici, acqua piovana e sovraccarico neve	<p>Art. 1.7 Eventi atmosferici, acqua piovana e sovraccarico neve</p>	<p>La garanzia Eventi atmosferici e sovraccarico neve viene proposta in due diverse versioni:</p> <p>Art. 1.7 Eventi atmosferici scelta Base 1.7.1 Fenomeni atmosferici scelta Base 1.7.2 Sovraccarico neve 1.7.3 Accumulo di neve su grondaie, pluviali, scossaline, camini, comignoli</p>

*nella versione 06.2023 il presente nella garanzia Estensione Fabbricato Top



	<p>EVENTI ATMOSFERICI</p> <p>...</p> <p>a condizione che gli effetti siano riscontrabili su più cose in zona.</p> <p>...</p>	<p>Art. 1.8/ Eventi atmosferici scelta Estesa</p> <p>1.8.1 / Fenomeni atmosferici scelta Base</p> <p>1.8.2/ Sovraccarico neve</p> <p>1.8.3/ Accumulo di neve su grondaie, pluviali, scossaline, camini, cornignoli</p> <p>Inoltre, la garanzia Acqua Piovana diventa garanzia ad hoc:</p> <p>Art.1.9/ Acqua Piovana</p> <p>--</p> <p>Le relative clausole subiscono alcune modifiche:</p> <p>FENOMENI ATMOSFERICI (scelta Base ed Estesa)</p> <p>....</p> <p>a condizione che gli eventi siano caratterizzati da una violenza tale che ne sia rimasta traccia riscontrabile su una pluralità di cose, assicurate o non, poste in zona.</p> <p>FENOMENI ATMOSFERICI (scelta Estesa)</p> <p>...</p> <p>In aggiunta, rispetto a quanto previsto dalla garanzia Fenomeni atmosferici scelta Base, sono inclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i fabbricati aperti da uno o più lati identificabili come pertinenze separate dall'abitazione principale;** • le tende esterne frangisole stabilmente fissate al fabbricato compresi i loro automatismi e strutture; • vie di accesso;*** • piazzali;*** • piscine;*** • tettoie e porticati la cui struttura posi su pilastri portanti costruiti su fondamenta o sottobasamenti, stabilmente fissati ai muri del Fabbricato tramite sistemi di fissaggio imbullonati o incavigliati non coperti in materiali leggeri (es. lastre o rotoli in polycarbonato, lamiera in alluminio, plastica, vetroresina, vetro non stratificato, fibrocemento, bambù, legno, vimini e simili) o porticati formati dal
--	--	---

**nella versione 06.2023 i Fabbricati aperti da uno o più lati erano coperti, ma non esplicitati a livello di normativo

***nella versione 06.2023 presente nella garanzia Estensione Fabbricato Top



	<p>ACQUA PIOVANA</p> <p>...</p> <p>per l'evento acqua piovana non è necessario che gli effetti siano riscontrabili su più cose.</p> <p>ACQUA PIOVANA</p> <p>...</p> <p>AXA indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate da acqua piovana, che causa l'allagamento all'interno del fabbricato a seguito di:</p> <p>...</p>	<p><i>prolungamento della soletta o della copertura del Fabbricato stesso.****</i></p> <p>...</p> <p>ACQUA PIOVANA</p> <p>...</p> <p>per l'evento acqua piovana non è necessario che gli effetti siano riscontrabili su più cose <i>in zona.</i></p> <p>ACQUA PIOVANA</p> <p>...</p> <p>AXA indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate da acqua piovana, che causa il <i>bagnamento e/o</i> l'allagamento all'interno del fabbricato a seguito di:</p> <p>...</p>
Rottura lastre	<p>Art. 1.10 Rottura Lastre</p> <p>AXA indennizza i costi necessari per il trasporto, l'installazione o il rimpiazzo, delle lastre, la cui rottura è dovuta a un evento accidentale non previsto in altre garanzie della presente sezione.</p>	<p>Art. 1.12 Rottura Lastre</p> <p>AXA indennizza i costi necessari per il trasporto, l'installazione o il rimpiazzo delle lastre <i>relative alle cose assicurate</i>, la cui rottura è dovuta a un evento accidentale non previsto in altre garanzie della presente sezione.</p>
Spese di demolizione e sgombero in aumento	<p>1.11.1 Spese di demolizione e sgombero in aumento</p>	<p>1.13.1 Spese di demolizione e sgombero in aumento (<i>valido per tutte le garanzie acquistate nella Sezione Incendio e altri danni alla casa e per la Sezione Green</i>)</p>
Spese di perizia	<p>1.11.2 Spese di perizia</p> <p>In caso di danno indennizzabile il cui ammontare sia superiore al 30% del valore del fabbricato assicurato, AXA rimborsa le spese e/o onorari di competenza del perito che il Contraente sceglie e nomina conformemente a quanto disposto dell'art. 12.3 - "Chi valuta l'ammontare del danno (arbitrato irrituale)".</p> <p>...</p>	<p>1.13.2 Spese di perizia</p> <p>In caso di danno indennizzabile il cui ammontare sia superiore <i>a 10.000 euro</i>, AXA rimborsa le spese e/o onorari di competenza del perito che il Contraente sceglie e nomina conformemente a quanto disposto dell'art. 11.3 - "Chi valuta l'ammontare del danno (arbitrato irrituale)".</p> <p>...</p>

**** nella versione 06.2023 sono riportati solamente nelle "Ulteriori esclusioni specifiche" per gli Eventi atmosferici




Estensione fabbricato	Art. 1.16 Estensione fabbricato Top	Garanzia eliminata
Esclusioni comuni	Art. 1.18 Esclusioni comuni ... 9. indiretti, tranne quelli espressamente indicati nelle garanzie; ...	Art. 1.19 Esclusioni comuni ... 9. consequenziali (salvo quanto previsto all'art. 1.3 - "Incendio, fulmine, esplosione e scoppio", art. 1.13 - "Spese in aggiunta" e art. 1.14 - "Spese consequenziali di Fenomeno elettrico") ed indiretti, tranne quelli espressamente indicati nelle garanzie; ...
Ulteriori esclusioni specifiche	Art. 1.19 Ulteriori esclusioni specifiche Fermo restando quanto stabilito all'art. 1.18 - "Esclusioni comuni", valgono altresì per ciascuna garanzia le seguenti esclusioni. ... Eventi atmosferici ed acqua piovana (art. 1.7.1) Sono esclusi i danni: 1. verificatisi a seguito di straripamento di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, di inondazioni, e penetrazioni di acqua marina, di cedimento o franamento del terreno; ...	Art. 1.20 Ulteriori esclusioni specifiche Fermo restando quanto stabilito all'art. 1.19 - "Esclusioni comuni", valgono altresì per ciascuna garanzia le seguenti esclusioni. ... Fenomeni atmosferici scelta Base (art. 1.7.1) Sono esclusi i danni causati da: 1. fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, lagheggiata, inondazioni, alluvioni, penetrazioni di acqua marina, cedimento o franamento o spinta del terreno; ... 7. rigurgito, rottura dei sistemi di scarico, formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, tranne quanto disciplinato all'art. 1.9 - "Acqua Piovana", se acquistata; 9. tende esterne, tettoie, porticati; 11.fabbricati aperti da uno o più lati identificabili come pertinenze separate dell'abitazione principale 12. costruzioni e manufatti che non costituiscano abitazione, realizzati totalmente in legno e/o materia plastica



	<p>8. tende esterne, tettoie ad eccezione di tettoie e porticati la cui struttura posi su pilastri portanti costruiti su fondamenta o sottobasamenti, stabilmente fissati ai muri del Fabbricato tramite sistemi di fissaggio imbullonati o incavigliati non coperti in materiali leggeri (es. lastre o rotoli in polycarbonato, plastica, ondulux, bambù, vimini e simili) o porticati formati dal prolungamento della soletta o della copertura del Fabbricato stesso;</p>	<p><i>quali a titolo esemplificativo serre, cassette da giardino, box e garage;</i> 13. gazebo, pergolati, chioschi, ombrelloni, teli anche se dotati di serramenti, coperture pressostatiche, tendostrutture e tensostrutture; ... 15.vie di accesso, piazzali e piscine; 16. teli delle zanzariere; 17. pensiline.</p> <p>Fenomeni atmosferici scelta Estesa (art. 1.8.1) 1. fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, lagheggiata, inondazioni, alluvioni, penetrazioni di acqua marina, cedimento o franamento o spinta del terreno; ... 7. rigurgito, rottura dei sistemi di scarico, formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, tranne quanto disciplinato all'art. 1.9 - "Acqua Piovana", se acquistata; ... 9. tende esterne, eccetto le tende frangisole stabilmente fissate al fabbricato, tettoie e porticati ad eccezione di quelli la cui struttura posi su pilastri portanti costruiti su fondamenta o sottobasamenti, stabilmente fissati ai muri del Fabbricato tramite sistemi di fissaggio imbullonati o incavigliati non coperti in materiali leggeri (es. lastre o rotoli in polycarbonato, lamiera in alluminio, plastica, vetroresina, vetro non stratificato, fibrocemento, bambù, legno, vimini e simili) o porticati formati dal prolungamento della soletta o della copertura del Fabbricato stesso; ... 11. costruzioni e manufatti che non costituiscano abitazione, realizzati totalmente in legno e/o materia plastica quali a titolo esemplificativo serre, cassette da giardino, box e garage; 12. gazebo, pergolati, chioschi, ombrelloni, teli anche se dotati di serramenti, coperture pressostatiche, tendostrutture e tensostrutture; ...</p>
--	--	--



		<p>14. teli delle zanzariere; 15. piscine a seguito di grandine; 16. pensiline.</p> <p>Acqua piovana (art. 1.9) Sono esclusi i danni causati da: 1. fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, laghetti, inondazioni, alluvioni, penetrazioni di acqua marina, cedimento o franamento o spinta del terreno; 2. umidità, stillicidio, trasudamento; 3. infiltrazione di acqua dal terreno; 4. infiltrazioni dovute a difetti di impermeabilizzazione; 5. innalzamento del livello della falda.</p>
Ulteriori esclusioni specifiche	<p>Art. 1.19 Ulteriori esclusioni specifiche Fermo restando quanto stabilito all'art. 1.18 - "Esclusioni comuni", valgono altresì per ciascuna garanzia le seguenti esclusioni.</p> <p>...</p> <p>Estensione contenuto Top (art. 1.17) Si intendono confermate le esclusioni specifiche del presente art. 1.19.</p>	<p>Art. 1.20 Ulteriori esclusioni specifiche Fermo restando quanto stabilito all'art. 1.19 - "Esclusioni comuni", valgono altresì per ciascuna garanzia le seguenti esclusioni.</p> <p>...</p> <p>Estensione contenuto Top (art. 1.18) Si intendono confermate le esclusioni specifiche del presente art. 1.20 relativamente ai danni da Fenomeno Elettrico.</p>
NUOVO ARTICOLO		<p>Art. 1.21 Decorrenza della garanzia di cui all'art. 1.7 - "Eventi atmosferici scelta Base", art. 1.8 - "Eventi atmosferici scelta Estesa", art. 1.9 - "Acqua Piovana", art. 1.16 - "Terremoto", art. 1.17 "Inondazioni, alluvioni"</p>



Eliminazione franchigia per il primo sinistro da acqua condotta e fenomeno elettrico	Art. 1.31 Eliminazione franchigia per il primo sinistro da acqua condotta e fenomeno elettrico	Eliminato
--	--	-----------

SEZIONE FURTO

DEFINIZIONE OGGETTO DI MODIFICA	Set Informativo Ed. 06/2023	Set Informativo Ed. 04/2024
Scippo e rapina all'esterno dell'abitazione	Art. 2.5 Scippo e rapina all'esterno dell'abitazione AXA indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate a seguito di scippo o rapina subiti dall'Assicurato e/o dal suo nucleo familiare all'esterno dell'abitazione. ...	Art. 2.5 Scippo, rapina e furto con destrezza all'esterno dell'abitazione AXA indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate a seguito di scippo, rapina e furto con destrezza subiti dall'Assicurato e/o dal suo nucleo familiare all'esterno dell'abitazione. ...
Ulteriori esclusioni specifiche	Art. 2.8 Ulteriori esclusioni specifiche Fermo restando quanto stabilito all'art. 2.7 - "Esclusioni comuni", valgono altresì le seguenti esclusioni. ... Scippo e rapina all'esterno dell'abitazione (art. 2.5) Sono esclusi gli oggetti: 1. destinati alle attività professionali esercitate dall'Assicurato o dai componenti del suo nucleo familiare; 2. in possesso a persone di età inferiore a 14 anni, salvo che abbiano subito lo scippo o la rapina, accompagnati da persone maggiorenni.	Art. 2.8 Ulteriori esclusioni specifiche Fermo restando quanto stabilito all'art. 2.7 - "Esclusioni comuni", valgono altresì le seguenti esclusioni. ... Scippo, rapina e furto con destrezza all'esterno dell'abitazione (art. 2.5) Sono esclusi gli oggetti: 1. destinati alle attività professionali esercitate dall'Assicurato o dai componenti del suo nucleo familiare; 2. in possesso a persone di età inferiore a 14 anni, salvo che abbiano subito lo scippo o la rapina o il furto con destrezza , accompagnati da persone maggiorenni.
Limiti territoriali	Art. 2.14 Limiti territoriali Le garanzie della presente sezione sono valide in Italia. Inoltre la garanzia: • "Furto e rapina delle cose portate temporaneamente fuori dalla dimora abituale in villeggiatura" è valida anche in Svizzera, Regno Unito e Stati dell'Unione europea;	Art. 2.14 Limiti territoriali Le garanzie della presente sezione sono valide in Italia. Inoltre la garanzia: • "Furto e rapina delle cose portate temporaneamente fuori dalla dimora abituale in villeggiatura" è valida anche in Svizzera, Regno Unito e Stati dell'Unione europea;



	• "Scippo e rapina all'esterno dell'abitazione" è valida in tutto il Mondo.	• "Scippo, rapina e furto con destrezza all'esterno dell'abitazione" è valida in tutto il Mondo.
--	---	---

SEZIONE GREEN

DEFINIZIONE OGGETTO DI MODIFICA	Set Informativo Ed. 06/2023	Set Informativo Ed. 04/2024
Esclusioni comuni	Art. 10.7 Esclusioni comuni	Art. 10.7 Esclusioni comuni ... 11. dovuti ad inosservanza delle prescrizioni del costruttore o venditore. (nuova ulteriore esclusione)
NUOVO ARTICOLO		Art. 10.9 Effetto delle garanzie di cui all'art. 10.3 - "Pannelli solari e/o fotovoltaici" (solo per Eventi atmosferici e Sovraccarico neve) e all'art. 10.4 - "Terremoto pannelli solari e/o fotovoltaici"

SEZIONE DISPOSITIVI ELETTRONICI

DEFINIZIONE OGGETTO DI MODIFICA	Set Informativo Ed. 06/2023	Set Informativo Ed. 04/2024
		Intera sezione eliminata

SEZIONE NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO

DEFINIZIONE OGGETTO DI MODIFICA	Set Informativo Ed. 06/2023	Set Informativo Ed. 04/2024
Determinazione del danno	Art. 12.5 La determinazione del danno ... Per il Contenuto (esclusi i documenti personali) ... 5. per i beni acquistati nuovi nei 36 mesi precedenti al sinistro, in caso di garanzia Fenomeno elettrico nella formula allo stato d'uso, l'indennizzo sarà determinato a valore a nuovo. Per i restanti beni l'indennizzo non potrà superare il doppio del valore che il bene aveva al momento del sinistro senza mai essere superiore al valore a nuovo del bene. In caso di garanzia Fenomeno elettrico acquistata nella formula valore a nuovo l'indennizzo si calcola deducendo dal	Art. 11.5 La determinazione del danno ... Per il Contenuto (esclusi i documenti personali) ... 5. per i beni acquistati nuovi nei 36 mesi precedenti al sinistro, in caso di garanzia Fenomeno elettrico nella formula allo stato d'uso, l'indennizzo sarà determinato a valore a nuovo. Per i restanti beni l'indennizzo non potrà superare il doppio del valore che il bene aveva al momento del sinistro senza mai essere superiore al valore a nuovo del bene. In caso di garanzia Fenomeno elettrico acquistata nella formula valore a nuovo l'indennizzo si calcola deducendo dal



	<p>valore a nuovo delle cose assicurate, come calcolato al punto 1., il valore a nuovo delle cose illese ed il valore residuo di quelli danneggiati. L'Assicurato acquisisce il diritto al pagamento dell'intero indennizzo purché il rimpiazzo o la riparazione delle cose danneggiate avvenga entro 12 mesi dalla data di accettazione della liquidazione. Se ciò non avviene, AXA limita l'indennizzo al valore al momento del sinistro determinato come stabilito al punto 2.;</p> <p>...</p>	<p>valore a nuovo delle cose assicurate, come calcolato al punto 1., il valore a nuovo delle cose illese ed il valore residuo di quelli danneggiati. L'Assicurato acquisisce il diritto al pagamento dell'intero indennizzo purché il rimpiazzo o la riparazione delle cose danneggiate avvenga entro 12 mesi dalla data di accettazione della liquidazione. Se ciò non avviene, AXA limita l'indennizzo al valore al momento del sinistro determinato come stabilito al punto 2.;</p> <p>...</p>
Assicurazione parziale per la forma di assicurazione a valore intero	<p>Art. 12.6 Assicurazione parziale per la forma di assicurazione a valore intero Fermo quanto disciplinato all'art.1907 C.C. "Assicurazione parziale", si concorda che:</p> <ul style="list-style-type: none">• per il fabbricato avente caratteristiche costruttive di tipo A (tradizionale): se i metri quadrati dichiarati, aumentati del 20% sono inferiori rispetto a quelli effettivi e contemporaneamente, la somma assicurata è inferiore al costo di ricostruzione a nuovo, AXA risponderà del danno in proporzione al rapporto tra la somma assicurata ed il costo suddetto, trovando così applicazione la regola proporzionale di cui all'articolo 1907 C.C.;• per il fabbricato avente caratteristiche costruttive di tipo B (in legno): se al momento del sinistro la somma assicurata aumentata del 20% risulta inferiore al valore di ricostruzione a nuovo, AXA indennizza in proporzione del rapporto tra la somma assicurata aumentata del 20% ed il valore di ricostruzione a nuovo; <p>...</p>	<p>Art. 11.6 Assicurazione parziale per la forma di assicurazione a valore intero Fermo quanto disciplinato all'art.1907 C.C. "Assicurazione parziale", si concorda che:</p> <ul style="list-style-type: none">• per il fabbricato avente caratteristiche costruttive sia di tipo A (tradizionale) che di tipo B (in legno): se al momento del sinistro la somma assicurata aumentata del 30% risulta inferiore al valore di ricostruzione a nuovo, AXA indennizza in proporzione del rapporto tra la somma assicurata aumentata del 30% ed il valore di ricostruzione a nuovo; <p>...</p> <p>(N.B. il parametro "metri quadrati" è stato eliminato e la deroga passa dal 20% sui mq al 30% sulla somma assicurata)</p>

SEZIONE NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

DEFINIZIONE OGGETTO DI MODIFICA	Set Informativo Ed. 06/2023	Set Informativo Ed. 04/2024
NUOVO ARTICOLO		Art. 12.18 Facoltà di modifica del premio a scadenza